

- 7) Se il concetto di produzione di cui all'art. 86 del Trattato CEEA comprenda anche l'arricchimento di uranio.
- 8) Se l'uranio greggio e l'uranio a debole arricchimento siano «materie fissili speciali» ai sensi dell'art. 197, n. 1, ultimo periodo, del Trattato CEEA.
- 9) a) Se i materiali che sono divenuti proprietà della Comunità Euratom, ai sensi dell'art. 86, primo comma, del Trattato CEEA, possano essere sottoposti al regime della proprietà di diritto civile ai sensi del paragrafo 903 del BGB, per quanto riguarda la costituzione e il trasferimento del diritto.
- b) Se l'illimitato diritto di utilizzazione e di consumo, che residua a favore degli aventi diritto in forza dell'art. 87 del Trattato CEEA, vada considerato come un diritto reale sui generis identico o simile al diritto di proprietà accanto ai diritti reali contemplati dal codice civile della Repubblica federale di Germania.
- 10) Se il fatto che un'impresa ceda od acquisti uranio arricchito stoccato nel territorio degli Stati membri della Comunità Euratom implichi che essa svolge in tale territorio una parte delle sue attività ai sensi dell'art. 196, lett. b), del Trattato CEEA.
- 11) Se l'art. 73 del Trattato CEEA vada applicato per analogia anche a convenzioni che hanno per oggetto l'uranio arricchito stoccato nel territorio della Comunità Euratom, ma alle quali partecipano esclusivamente soggetti appartenenti a Stati terzi.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con ordinanza 18 febbraio 2004, nella causa Heineken Brouwerijen B. V. contro Hoofdproductschap Akkerbouw.

(Causa C-126/04)

(2004/C 106/59)

Con ordinanza 18 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 marzo 2004, nella causa Heineken Brouwerijen B. V. contro Hoofdproductschap Akkerbouw, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se i regolamenti (CE) del Consiglio n. 1269/1999⁽¹⁾ e 822/2001⁽²⁾, con i quali sono stabiliti contingenti tariffari comunitari esclusivamente per l'importazione d'orzo desti-

nato alla produzione di birra che invecchia in fusti contenenti legno di faggio, siano validi alla luce del divieto di discriminazione tra produttori sancito dall'art. 34, n. 2, seconda frase, del Trattato.

- 2) Nel caso in cui i regolamenti menzionati siano invalidi, se l'art. 10, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1766⁽³⁾, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in combinato disposto con il regolamento (CE) della Commissione 15 ottobre 2001, n. 2023⁽⁴⁾, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali, obblighi nondimeno a riscuotere un dazio doganale sull'orzo di alta qualità di cui alla voce NC 1003 00 destinato ad essere trasformato in birra di malto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 14 giugno 1999, n. 1269, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00 (GU L 151 del 18.6.1999, pag. 1)

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 24 aprile 2001, n. 822, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00 (GU L 120 del 28.4.2001, pag. 1)

⁽³⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1766, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) della Commissione 15 ottobre 2001, n. 2023, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 18)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of justice Queen's bench division (Regno Unito) con ordinanza 18 novembre 2003, modificata il 27 febbraio 2004, nella causa Declan O'Byrne contro Aventis Pasteur MSD Ltd e Aventis Pasteur SA

(Causa C-127/04)

(2004/C 106/60)

Con ordinanza 18 novembre 2003, modificata il 27 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 marzo 2004, nella causa Declan O'Byrne contro Aventis Pasteur MSD Ltd e Aventis Pasteur SA, la High Court of justice Queen's bench division (Regno Unito) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se, allorché un prodotto è fornito in base ad un contratto di vendita da un fabbricante francese alla sua filiale inglese completamente controllata, e successivamente dalla società inglese ad un altro organismo, l'art. 11 della direttiva del Consiglio ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che il prodotto è messo in circolazione:

a) quando lascia la società francese; o

b) quando perviene alla società inglese; o

c) quando lascia la società inglese; o

d) quando perviene all'organismo che riceve il prodotto dalla società inglese.

2) Allorché un procedimento con cui si fanno valere diritti conferiti al ricorrente in base alla direttiva del Consiglio relativamente ad un prodotto asseritamente difettoso viene avviato contro una società A credendo erroneamente che A fosse il fabbricante del prodotto mentre in realtà il fabbricante del prodotto non era A, ma un'altra società B, se sia consentito ad uno Stato membro attribuire nella sua normativa nazionale un potere discrezionale ai suoi giudici di trattare un tale procedimento come «un procedimento giudiziario contro il produttore» ai sensi dell'art. 11 della direttiva del Consiglio.

3) Se l'art. 11 della direttiva del Consiglio, correttamente interpretato, consenta ad uno Stato membro di conferire un potere discrezionale ad un giudice di autorizzare la sostituzione di A con B in qualità di convenuto in un procedimento del tipo indicato sopra nella questione 2) («il procedimento pertinente») in circostanze in cui

a) il periodo di 10 anni di cui all'art. 11 è scaduto;

b) il procedimento pertinente è stato avviato contro A prima della scadenza del periodo di 10 anni; e

c) nessun procedimento è stato avviato contro B prima della scadenza del periodo di 10 anni relativamente al prodotto che ha causato il danno lamentato dal ricorrente.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU C 210 del 7.8.1995, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di primo grado di Dendermonde (Paesi Bassi), con ordinanza 19 gennaio 2004, nella causa Pubblico ministero contro 1. Raemdonck Annic, Andréa, e 2. Raemdonck-Jannssens BVBA.

(Causa C-128/04)

(2004/C 106/61)

Con ordinanza 19 gennaio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 marzo 2004, nella causa Pubblico ministero contro 1. Raemdonck Annic, Andréa, e 2. Raemdonck-Jannssens BVBA, il Tribunale di primo grado di Dendermonde ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se i termini «il materiale o l'attrezzatura» menzionati all'art. 13, lett. g), del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820 ⁽¹⁾, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, debbano essere interpretati nel senso che essi fanno unicamente riferimento agli «utensili e strumenti», o se invece con detti termini si intendano anche i beni necessari per i lavori edili da svolgere, trasportati separatamente o meno con detti utensili e strumenti, quali i materiali di costruzione o i cavi.

⁽¹⁾ GU L 370 del 31 dicembre 1985, pagg. 1-7.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat, Sezione amministrativa (Belgio), con ordinanza 25 febbraio 2004, nella causa Espace Trianon e Société Wallonne de location-financement (SOFIBAIL) contro Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM)

(Causa C-129/04)

(2004/C 106/62)

Con ordinanza 25 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 marzo 2004, nella causa Espace Trianon e Société Wallonne de location-financement (SOFIBAIL) contro Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM), il Conseil d'Etat, Sezione amministrativa (Belgio) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali: